

Numero
2545

sl

0

Bellinzona
22 maggio 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Onorevole Consigliere federale
Albert Rösti
Direttore DATEC
3003 Berna

verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch
(pdf e word)

Procedura di consultazione

Attuazione a livello di ordinanza della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate

Signor Consigliere federale,
gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per essere stati coinvolti nella procedura di consultazione relativa all'attuazione a livello di ordinanza della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili.

Lo scrivente Consiglio condivide l'obiettivo di fondo di assicurare a medio-lungo termine l'approvvigionamento sicuro di energia elettrica della Svizzera con l'incremento dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene e in generale esprime un avviso positivo alle modifiche previste a livello di ordinanza.

Di seguito formuliamo le nostre osservazioni orientate ai temi per noi più rilevanti.

Osservazioni di carattere generale

In vista delle numerose ed articolate modifiche di ordinanze previste, lo scrivente Consiglio ritiene che l'adozione di tutte le modifiche previste entro il 1° gennaio 2025 sia molto ardua da raggiungere.

Inoltre, in generale rileviamo che varie modifiche previste richiedono un onere amministrativo supplementare importante da parte dei diversi enti coinvolti (in particolare i gestori di rete) e che ciò avrà un impatto sui costi dell'energia elettrica che verranno addebitati ai clienti finali.

Suggeriamo pertanto di stabilire un adeguato periodo di transizione, che dovrebbe venir concordato fra gli enti coinvolti in modo che le misure previste possano essere implementate limitando il carico sul personale ad un livello sostenibile e ottimizzandone i costi.

Ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn)

Premio di mercato fluttuante (nuovo capitolo 2a e allegati 6.1-6.3)

Lo scrivente Consiglio sostiene il principio della misura di promozione prevista dal premio di mercato fluttuante condividendo il principio di simmetria in cui “per il periodo di remunerazione il premio offre al gestore una copertura contro i principali rischi di mercato e garantisce flussi di denaro stabili (i ricavi non scendono al di sotto del tasso di remunerazione)”, mentre “ se i prezzi di mercato sono superiori al tasso di remunerazione, il gestore deve versare la parte eccedente al Fondo per il supplemento rete.”

Per contro si esprime il timore di un rapido esaurimento dei mezzi finanziari disponibili attraverso il Fondo per il supplemento di rete (già molto sollecitato attraverso gli altri sistemi di promozione che restano in vigore) dovuto ad esempio all'elevata produzione estiva degli impianti fotovoltaici in concomitanza con prezzi di mercato dell'elettricità ridotti. Le conseguenti liste d'attesa per le misure di promozione rischiano poi di frenare notevolmente lo sviluppo di ulteriori impianti.

Allegato 2.1 - Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

L'intenzione di prevedere incentivi che premino e promuovano maggiormente la realizzazione di impianti più grandi e che sfruttino maggiormente il potenziale dei tetti e delle facciate è di principio condivisa.

Per contro si esprimono dei dubbi sul fatto che la diminuzione delle tariffe previste, in particolare per gli impianti di potenza inferiore ai 30 kWp, possano davvero rappresentare un incentivo efficace alla realizzazione di impianti più grandi sfruttando maggiormente il potenziale dei tetti disponibile. Si ritiene infatti che la diminuzione prevista per il contributo di potenza, unitamente ad un inevitabile calo della remunerazione dell'energia elettrica immessa in rete, possa indurre i proprietari a realizzare impianti più piccoli e dimensionati principalmente per ottimizzare l'autoconsumo dell'energia prodotta, che in caso di incentivi più bassi rappresenterebbe di fatto il metodo più sicuro per garantire una redditività maggiore dell'impianto realizzato.

Siamo dunque dell'avviso che sia meglio mantenere le tariffe di potenza, attualmente in vigore per il 2024, come strumento più efficace per promuovere la costruzione di grandi impianti che sfruttino maggiormente le superfici disponibili dei tetti.

Inoltre, pur consci del beneficio alla produzione invernale dato da impianti con inclinazione elevata, lo scrivente Consiglio esprime scetticismo riguardo all'importante aumento previsto per gli incentivi di impianti realizzati in facciata. Spesso le facciate in zone urbane presentano importanti problemi di ombre vicine, che ne pregiudicano in maniera importante la resa, riducendo notevolmente l'auspicato beneficio alla produzione invernale.

A nostro parere tali incentivi andrebbero concessi solo previo raggiungimento di determinati criteri tecnici minimi riguardo alla produzione, in modo da garantire il valore aggiunto auspicato per la produzione invernale.

Art. 8, cpv. 1, lett. a: Esercizio del diritto di scelta secondo l'articolo 29b LEnE

A nostro modo di vedere il termine previsto di 30 giorni per la decisione definitiva sulla tipologia di promozione da perseguire per impianti idroelettrici è troppo ristretto.

Lo scrivente Consiglio chiede di estendere tale termine a 60 giorni.

Art. 30a^{septies}: Durata della remunerazione e requisiti minimi

Siamo dell'opinione che 20 anni di retribuzione garantita per gli impianti idroelettrici è un periodo troppo breve. Gli impianti idroelettrici necessitano di tempi di ammortamento molto più lunghi rispetto alle altre tecnologie previste (fotovoltaico, eolico, biomassa).

Lo scrivente Consiglio chiede di aumentare ad almeno 40 anni il periodo di retribuzione garantita per gli impianti idroelettrici e di mantenere 20 anni quelli per le altre tipologie di impianti previste.

Ordinanza sull'energia (OEn)

Raggruppamento ai fini del consumo proprio (art. 14; 16-16b; art. 18)

In generale lo scrivente Consiglio è favorevole e condivide le modifiche previste in merito ai raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) che prevedono l'estensione del luogo di produzione, l'utilizzo delle linee esistenti, la possibilità di gestione senza un solo punto di misurazione fisico come interfaccia con il gestore di rete ("RCP virtuali") e alla chiara distinzione dei costi interni ed esterni riconosciuti che possono essere addossati ai partecipanti del RCP attraverso il prezzo dell'elettricità. Questi aspetti permettono una maggiore flessibilità per la creazione degli RCP, favorendo di fatto l'incremento delle installazioni fotovoltaiche.

Per contro lo scrivente Consiglio prevede che l'estensione del modello RCP proposta possa comportare un aumento dei costi di rete verso i clienti finali che non hanno la possibilità di installare un impianto fotovoltaico e/o di partecipare anch'essi ad un RCP. Riteniamo che questi effetti vanno valutati e considerati.

Tariffa minima di remunerazione della corrente immessa in rete (art. 12 cpv. 1 e 1bis)

Lo scrivente Consiglio condivide il principio dell'ammontare della remunerazione per l'elettricità generata da energie rinnovabili basata sul prezzo di mercato medio trimestrale al momento dell'immissione, creando così delle condizioni di remunerazione uniformi su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, visto le particolari dinamiche dei prezzi di mercato (molto volatili e che, a volte, presentano anche valori negativi), viene condiviso sia il principio di prevedere delle tariffe minime che possano proteggere i gestori d'impianto dai prezzi di mercato particolarmente bassi (o negativi) sia il metodo di calcolo adottato per determinare le tariffe minime.

Per quel che concerne gli impianti fotovoltaici, sulla base dei dati relativi al nostro Cantone, riteniamo che la quota media di autoconsumo del 40% per impianti tra 0-30kW di potenza sia da considerare elevato. A nostro parere, la tariffa minima andrebbe rivista considerando una quota di autoconsumo del 30%, in modo da favorire la realizzazione di impianti che sfruttino maggiormente le superfici disponibili sui tetti / facciate, anziché dimensionandoli per ottimizzare l'autoconsumo.

Lo scrivente Consiglio chiede di definire la tariffa minima di remunerazione della corrente immessa in rete in modo che essa rappresenti un giusto compromesso tra la redditività degli impianti e lo sfruttamento delle superfici a disposizione.

Miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità

Lo scrivente Consiglio riconosce l'importanza e il grande potenziale di risparmio di elettricità che si può ottenere attraverso i miglioramenti dell'efficienza energetica ed è di principio favorevole alla messa in atto di misure concrete in tal senso.

Le modifiche di ordinanza previste in tal senso (obiettivo di riduzione annuo del 2% di energia elettrica per ogni gestore di rete con un volume di elettricità venduta di almeno

10GWh) appaiono ambiziose anche in considerazione delle realtà molto differenti in cui operano i gestori di rete: pensiamo ad esempio alle differenze di gestione in ambito urbano rispetto alle zone di montagna/rurali, dove la gestione delle reti è molto più onerosa, per un numero inferiore di utenti.

Inoltre si ritiene che la misurazione del miglioramento effettivo dovuto all'efficienza energetica sia molto difficile da determinare da parte del fornitore di energia. Questo perché la variazione del consumo elettrico è soggetta a diverse variabili (inverni miti, aumento autoconsumo fotovoltaico, minori consumi in seguito alle campagne di sensibilizzazione e dei prezzi dell'elettricità degli ultimi anni, aumento di pompe di calore e auto elettriche, efficienza energetica degli apparecchi) che rendono praticamente impossibile quantificare i fattori che hanno portato alla variazione dei consumi e, di conseguenza, valutare l'effettiva efficacia delle misure di efficienza energetica intraprese.

Lo scrivente Consiglio segnala inoltre che il sistema proposto per migliorare l'efficienza energetica potrebbe rivelarsi molto dispendioso, con effetto negativo sui prezzi per i consumatori finali.

Considerato quanto precede, anziché partire subito dal valore massimo del 2%, riteniamo che occorra valutare una soglia di riferimento che parta da un valore inferiore per poi aumentare gradualmente fino al valore massimo previsto col passare degli anni. Inoltre riteniamo che occorre chiarire le conseguenze nel caso in cui gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica da parte dei gestori di rete non venissero raggiunti.

Riassumendo, lo scrivente Consiglio chiede di:

- *valutare un obiettivo di efficienza energetica minore del 2% con aumento graduale nel corso degli anni;*
- *valutare le conseguenze nel caso gli obiettivi minimi non vengano raggiunti.*

Art. 9a: Impianti solari di interesse nazionale

La “decarbonizzazione” e il conseguente aumento di fabbisogno elettrico richiede l'aumento di produzione di energia elettrica, in particolare nel periodo invernale. Ciò dovrebbe avvenire prioritariamente sui tetti e sulle infrastrutture esistenti, anche se queste installazioni rischiano di non essere sufficientemente rapide per sostenere il fabbisogno necessario. In questo senso, la realizzazione di grandi impianti è da sostenere, cercando di realizzare il minor numero possibile di grandi impianti al di fuori delle zone edificabili e laddove le condizioni sono favorevoli. In considerazione degli elevati costi di realizzazione di questi impianti, degli importanti investimenti necessari per le linee di allacciamento alle reti di trasmissione e delle condizioni del mercato elettrico (con prezzi dell'elettricità ritornati a valori in linea con la media pluriennale e molto più bassi rispetto al 2022), riteniamo che i valori di soglia previsti per gli impianti solari di interesse nazionale potrebbero essere troppo elevati per il raggiungimento degli obiettivi (2 TWh annui) e che andrebbe quindi valutata una riduzione dei parametri previsti.

In vista del probabile esubero di elettricità estiva, lo scrivente Consiglio ritiene che sia opportuno valutare la possibilità di estendere le disposizioni previste anche ad impianti di produzione di idrogeno verde, che potrebbero essere anch'essi considerati di interesse nazionale al di sopra di una certa produzione.

Nel capoverso 1 il concetto espresso in tedesco con «die Felder weisen eine gemeinsame Anordnung auf» non è tradotto fedelmente («i campi sono connessi tra loro»). La traduzione in italiano riporta solo il concetto di vicinanza e connessione, peraltro

già espresso con «se la distanza tra i campi è esigua», ma non riflette l'idea di concetto strutturale d'insieme («gemeinsame Anordnung»).

Riassumendo, lo scrivente Consiglio chiede di:

- *valutare un eventuale riduzione dei valori di soglia previsti per determinare l'interesse nazionale di impianti fotovoltaici;*
- *valutare l'eventuale estensione delle misure anche ad impianti di produzione di idrogeno verde;*
- *la correzione della traduzione del cpv. 1.*

Art. 9a bis Progetto in inventario degli oggetti d'importanza nazionale

Il principio di deroga ai provvedimenti sostitutivi e compensativi è previsto dall'art. 12 cpv. 3bis LEne, per cui non può più essere messo in discussione in questa sede. Poiché configura una rinuncia a uno dei capisaldi della LPN (art. 18 cpv. 1 ter) riteniamo importante che venga sottolineata l'eccezionalità di una sua applicazione.

Lo scrivente Consiglio chiede che l'art. 9a bis cpv. 1 OEn venga modificato stralciando l'avverbio "eccessivamente", poiché esso introdurrebbe una variabile interpretativa difficilmente determinabile. Dunque l'art. 9a bis cpv. 1 OEn sarebbe da riformulare come segue:

In particolare si può rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione solo se la loro attuazione impedirebbe un progetto o ne pregiudicherebbe eccessivamente la realizzazione o l'esercizio.

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

Organizzazione dell'approvvigionamento di base

Lo scrivente Consiglio condivide il principio delle modifiche previste, ma ritiene poco plausibile un'implementazione completa delle stesse a partire dal 1° gennaio 2025.

Lo scrivente Consiglio chiede che sia previsto un periodo di transizione, da concordare con gli enti coinvolti dalle modifiche (in particolare la ElCom, i gestori di rete, e i fornitori di energia), in modo che ognuno di essi abbia il tempo necessario per poter implementare le modifiche in modo efficiente e con dei costi ridotti, nell'interesse di tutta la comunità.

Tariffe per la misurazione

Lo scrivente Consiglio rileva che nelle modifiche di ordinanza non sono state previste delle tariffe massime per contatori tradizionali. Questo aspetto potrebbe comportare delle discriminazioni tra i consumatori che dispongono di contatori intelligenti e gli altri.

Lo scrivente Consiglio chiede di implementare i tetti massimi previsti, solo alla fine del processo di sostituzione dei contatori, in modo da evitare disparità di trattamento tra i consumatori finali.

Imputazione dei costi di rete – Art. 15 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 / Art. 16 cpv. 1 e 1bis

Lo scrivente Consiglio condivide il principio di una tariffa di rete basata maggiormente sul principio di effettiva causalità e dei rispettivi costi. Questo sistema dovrebbe permettere a lungo termine di incentivare maggiormente abitudini virtuose volte al risparmio energetico, in modo da favorire la riduzione dei costi per il potenziamento della rete.

Ciononostante ci chiediamo se il nuovo sistema tariffale sia effettivamente equo per tutti i consumatori, indipendentemente dai singoli gestori di rete a cui essi sono allacciati, in considerazione della grande eterogeneità delle reti elettriche in Svizzera.

Ci riferiamo ad es. ai gestori di rete in zone periferiche, con un consumo esiguo di elettricità e alti costi di rete, che porterebbe a tariffe di potenza molto elevate, senza un'effettiva "colpa" da parte del consumatore finale.

Inoltre valutiamo negativamente il principio del "volume effettivo di energia netta" ("Betragstoppprinzip") dell'art. 16 cpv. 1bis, dato che questa modifica andrebbe a penalizzare i consumatori finali nelle reti in cui vi sono grandi impianti di produzione idroelettrica, eolica o fotovoltaica.

Comunità elettriche locali (CEL)

Lo scrivente Consiglio ritiene interessante il modello previsto dalle CEL e sostiene le relative modifiche d'ordinanza. Questo modello potrà permettere un'ulteriore sviluppo virtuoso delle energie rinnovabili, allo scopo di raggiungere gli obiettivi della Strategia energetica 2050 a livello federale.

Un possibile punto critico che rileviamo in merito a questa modifica riguarda il possibile notevole aumento dei costi di rete per gli utenti che, per vari motivi non a loro imputabili, non hanno la possibilità di partecipare ad una CEL.

Utilizzo della flessibilità per i gestori di rete

Lo scrivente Consiglio è favorevole al principio della flessibilità previsti nell'ordinanza, ma ritiene sensato che ogni gestore di rete gestisca la flessibilità a livello locale considerando anche il contesto generale della rete (sinergie con le reti superiori), in modo da aumentare i benefici per l'intero sistema.

Ordinanza sulla riserva invernale (OREI)

Lo scrivente Consiglio è favorevole e in generale condivide il senso delle modifiche previste riferite all'ordinanza in oggetto, ma nel merito formula le seguenti richieste.

Nel Rapporto Esplicativo viene menzionato che il modello basato sull'obbligo alla partecipazione alla riserva idroelettrica sarà applicato per la prima volta nell'inverno 2024/25.

Siccome l'entrata in vigore della nuova ordinanza è prevista per il 01.01.2025, riteniamo che non vi siano le basi giuridiche per procedere in tal senso e che le modifiche previste debbano venir applicate a partire dall'inverno 2025/26.

Art. 5a Rimunerazione forfettaria e indennizzo per la detenzione di potenza

A nostro avviso una remunerazione forfettaria moderata per la detenzione di energia per la riserva invernale così come prevista dalle modifiche di ordinanza va rivista. Essa dovrebbe corrispondere al valore intrinseco sia della quantità di acqua trattenuta nei bacini considerando l'intera catena di produzione (salto complessivo), sia della flessibilità fornita. Inoltre proponiamo che la Elcom, al momento della pubblicazione dei quantitativi, definisca anche i prezzi di indennizzo previsti, in modo da quantificare i costi della riserva invernale ed evitare rischi di mercato per tutti gli enti coinvolti.

Riteniamo che il sistema di remunerazione forfettaria dovrebbe essere definita in modo che essa corrisponda al valore intrinseco sia della quantità di acqua trattenuta nei bacini (salto complessivo degli impianti in una catena di produzione) sia della flessibilità fornita. Tale scopo potrebbe essere perseguito efficacemente tramite la definizione di categorie differenziate, in modo da non penalizzare i gestori degli impianti. Inoltre si propone di definire il prezzo di indennizzo al momento della pubblicazione dei quantitativi da parte di ElCom.

Scambio di quantità riserva energetica tra i differenti operatori / lavori di revisione (art. 5 cpv. 2)

Riteniamo che occorre valutare la necessità di un'esplicita approvazione da parte della ElCom per permettere lo scambio di quantità di riserva energetica tra i gestori degli impianti. Ciò in considerazione del fatto che tali scambi possono rivelarsi utili per una gestione razionale delle risorse idriche, ad esempio nel caso in cui il grado di riempimento dei bacini non sia uniforme su tutto il territorio nazionale.

Riteniamo che le condizioni di scambio di riserva energetica possano essere gestite attraverso un apposito regolamento. Lo stesso principio potrebbe essere esteso anche allo svolgimento dei lavori di revisione (art. 5 cpv. 2), per cui il gestore dell'impianto è responsabile per l'esercizio sicuro dell'impianto.

Vogliate gradire, signor Consigliere Federale, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento finanze ed economia (dfe-dir@ti.ch)
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet